CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

03 febbraio 2015 ore 06:00

Italia-Lussemburgo: in vigore il protocollo aggiuntivo

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

A seguito della ratifica con legge n. 150 del 3 ottobre 2014, è entrato in vigore dal 20 gennaio 2015 il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 2012. Il Protocollo ha integrato la vigente Convenzione con una disposizione in tema di scambio di informazioni a richiesta, conforme al più recente standard OCSE: secondo quanto previsto dal nuovo art. 27, “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prevalente per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione”.

Con la legge di ratifica del 3 ottobre 2014 si è data esecuzione al **Protocollo aggiuntivo** e allo **Scambio di Lettere** recanti **modifiche alla Convenzione** tra **Italia e Lussemburgo** intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e l’evasione fiscale nei rapporti tra i due Paesi.
Il Protocollo modificativo, con il suo art. III, ha integrato il testo della Convenzione con un **nuovo art. 27** che recepisce le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE, sullo **scambio di informazioni**.
Leggi anche:
- “In vigore le modifiche allaccordo tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni”
- “Italia-Lussemburgo scambio di informazioni con nuove regole"
- “Italia-Lussemburgo, via libera definitivo all'accordo"
- “Convenzione Italia-Lussemburgo scambio di informazioni senza limiti”

Secondo quanto previsto dal nuovo art. 27 della Convenzione:
“1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prevalente per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione”.
Lo **scambio di informazioni su richiesta** non può trovare un limite nell’**interesse fiscale nazionale**, né nel **segreto bancario**.
Il Protocollo prevede che le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute **segrete**, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorità, tra cui l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, nonché delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini e potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
Il paragrafo 3 del nuovo art. 27 disciplina i limiti allo scambio di informazioni su richiesta. Infatti, l’obbligo allo scambio di informazioni non può essere interpretato nel senso di imporre ad uno

Stato contraente:
a) “di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico”.
Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità a quanto convenzionalmente previsto, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni, anche qualora le stesse non dovessero essere rilevanti per i fini fiscali interni dello Stato richiesto. Si precisa inoltre che tale obbligo è soggetto alle “limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali” (cfr. il paragrafo 4 del nuovo art. 27).
L’**obbligo** di cui al paragrafo 4 **non** era **espressamente previsto** dall’art. 26 del **Modello OCSE** (versione antecedente al 2005), ma emergeva dalle prassi seguite dalla maggior parte degli Stati OCSE, che mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, si faceva ricorso agli strumenti d’ispezione o d’investigazione previsti dalle rispettive leggi interne.
Di particolare rilevanza sono le disposizioni di cui al paragrafo 5, che sanciscono la **fine**, nei rapporti tra i due Paesi, **del segreto bancario**. Infatti, si chiarisce che i limiti allo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 dell’art. 27 “non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona”.
La disposizione del paragrafo 5 è intesa ad assicurare che i limiti di cui al paragrafo 3 non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite dalle banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le informazioni sugli assetti proprietari. Essa impedisce che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni ad una controparte convenzionale soltanto perché le stesse sono detenute da istituto bancario e finanziario.

Considerazioni conclusive

Con la ratifica del Protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione stipulata con il Lussemburgo il 3 giugno 1981 (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), l’Italia si adegua, in relazione ai rapporti con il suindicato Paese, allo **standard di trasparenza** sancito dal Modello OCSE (art. 26).
Inoltre, la modifica della Convenzione con l’Italia ha costituito un **passaggio fondamentale** nel processo che vede il Lussemburgo “uscire” dal novero dei Paesi che, ai fini fiscali, sono inclusi tra i cd. paradisi fiscali (i.e., **black list**).
Il Lussemburgo è stato inserito nell’elenco con il D.M. 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle finanze recante la “individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, c.d. **black list**”. In data 16 dicembre 2014, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, le cd. holding lussemburghesi del 1929 sono state espunte dalla suddetta black list.
Leggi anche “Monitoraggio fiscale, Lussemburgo total white”
Nel 2006, il regime delle cd. **holding lussemburghesi del 1929** è stato dichiarato dalla Commissione UE non conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
Il provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano è stato emanato proprio alla luce della ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, recante la disposizione sullo scambio di informazioni in linea con i più recenti standard sanciti a livello internazionale.
La **cancellazione dalla black list** semplifica i rapporti che intercorrono tra gli operatori italiani e quelli lussemburghesi in quanto la comunicazione cd. black list, obbligatoria per le operazioni con

lo Stato lussemburghese le quali superano un certo ammontare, non lo sarà più. Inoltre, non troverà più applicazione il **raddoppio dei termini** per l'**accertamento** e delle **sanzioni**, previsto dall'art. 12, D.L. n. 78 del 2009.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © - Riproduzione riservata